

*Breve panoramica sui principali
strumenti di risanamento della
crisi d'impresa*



Pisa, 3 luglio 2014

Agenda

- *Introduzione*
- *Quadro normativo di riferimento*
- *Evoluzione normativa degli strumenti di risanamento della crisi di impresa*
- *Gli strumenti di risanamento della crisi a confronto*
- *I piani "attestati" di risanamento*
- *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*
- *Punti di attenzione sugli “strumenti” di risanamento della crisi*
- *Q&A*

Introduzione

“Strumenti” di risanamento della crisi d’impresa

```
graph TD; A["“Strumenti” di risanamento  
della crisi d’impresa"] --> B["Piani di risanamento  
(ex art. 67, comma 3,  
lettera d), L.F.)"]; A --> C["Accordo di ristrutturazione  
dei debiti  
(art. 182-bis, L.F.)"]; A --> D["Concordato preventivo  
(artt. da 160 a 186-bis,  
L.F.)"];
```

***Piani di risanamento
(ex art. 67, comma 3,
lettera d), L.F.)***

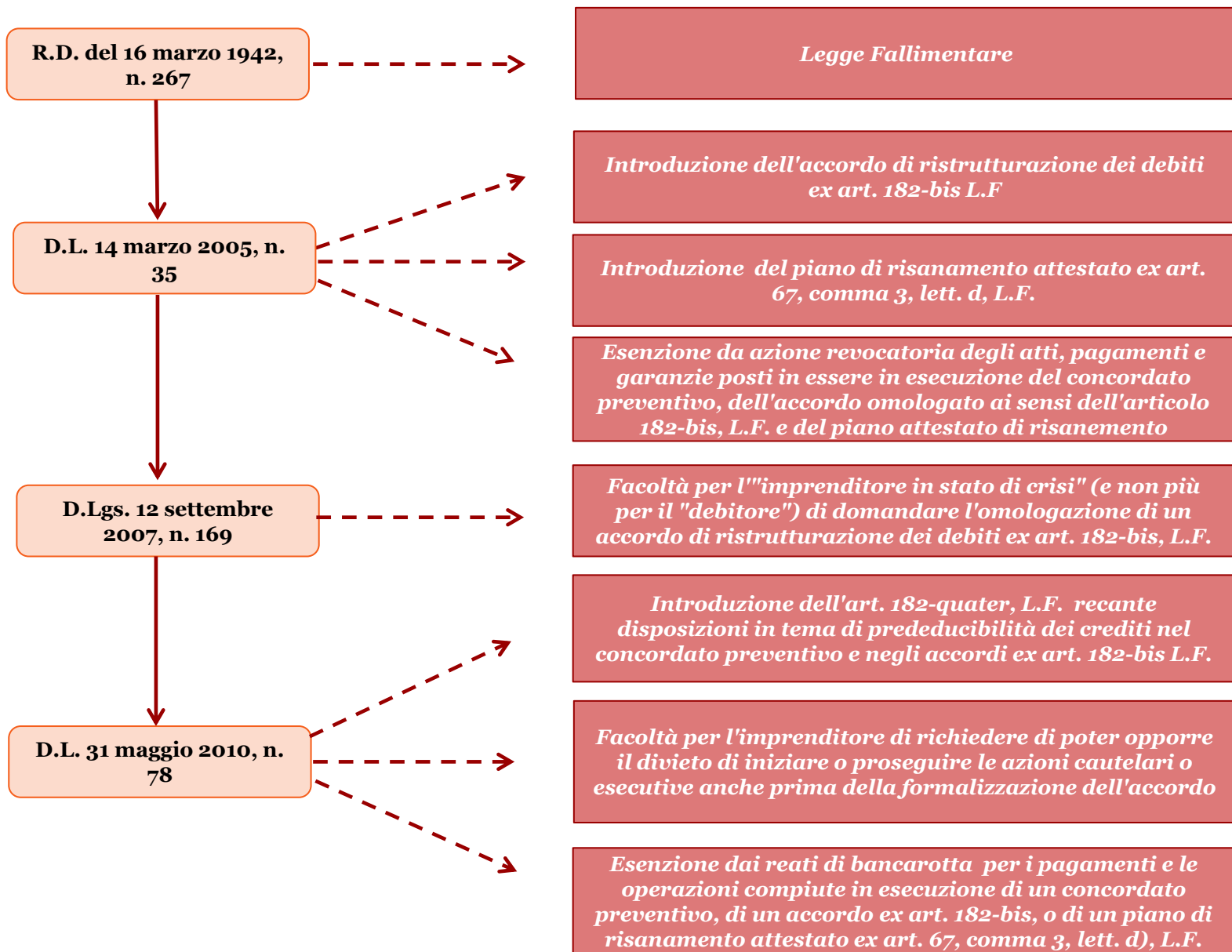
***Accordo di ristrutturazione
dei debiti
(art. 182-bis, L.F.)***

***Concordato preventivo
(artt. da 160 a 186-bis,
L.F.)***

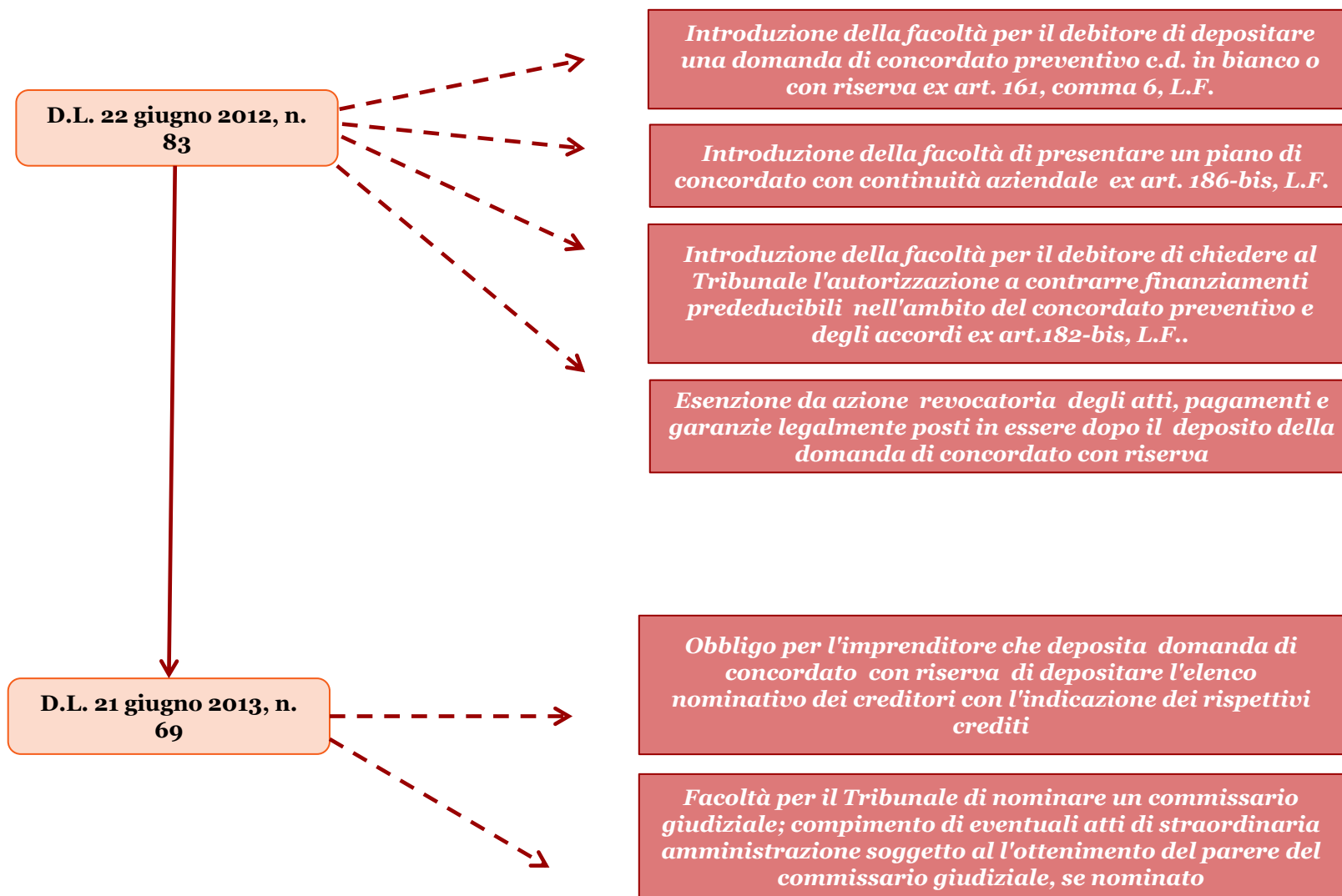
Le fonti normative di riferimento

- **R.D. del 16 marzo 1942, n. 267** ("*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa*")
- **D.L. 14 marzo 2005, n. 35** ("*Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale*") convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80
- **D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169** ("*Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa*")
- **D.L. 31 maggio 2010 n. 78** ("*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*") convertito con modificazioni dalla L. 10 luglio 2010, n. 122
- **D.L. 22 giugno 2012, n. 83** ("*Misure urgenti per la crescita del Paese*") convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
- **D.L. 21 giugno 2013, n. 69** ("*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*") convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98

Evoluzione normativa degli strumenti di risanamento della crisi



Evoluzione normativa degli strumenti di risanamento della crisi (segue)



Gli strumenti di risanamento della crisi a confronto

	Piano attestato di risanamento	Accordo di ristrutturazione dei debiti	Concordato preventivo
Riferimento normativo	art. 67, comma 3, lett. d), L.F.	art. 182-bis, L.F.	artt. da 160 a 186, L.F.
Caratteristiche della crisi	<ul style="list-style-type: none"> • crisi reversibile moderata e di breve periodo che non richiede la tutela dalle azioni esecutive dei creditori • non vi sono problemi di liquidità visibili • presenza di beni che possono essere ceduti e/o offerti in garanzia ai creditori 	<ul style="list-style-type: none"> • problema di liquidità nel breve-medio termine • necessità di ristrutturare il debito • necessità di una limitata moratoria • disponibilità del 60% dei creditori ad un accordo 	<ul style="list-style-type: none"> • vi sono seri problemi di liquidità • non basta rinegoziare il debito, ma occorre ridurne l'entità ed ottenere la protezione data dalla moratoria • possibile cessione di beni
Caratteristiche essenziali del rimedio	libertà di decidere le caratteristiche ed il contenuto del piano	<ul style="list-style-type: none"> • libertà di decidere le caratteristiche dell'accordo con i creditori, tenuto conto della necessità di pagare integralmente i creditori estranei all'accordo entro le tempistiche dettate dalla legge 	<ul style="list-style-type: none"> • libertà di determinare le caratteristiche del piano di concordato, con possibile pagamento parziale dei creditori chirografari ed, alle condizioni di cui all'art. 160, comma 2, L.F. anche dei creditori privilegiati
Effetti in caso di successivo fallimento	<ul style="list-style-type: none"> • esclusione da revocatoria fallimentare di atti, pagamenti e garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano • esenzione da bancarotta semplice e preferenziale dei pagamenti e delle operazioni esecutive del piano 	<ul style="list-style-type: none"> • esclusione da revocatoria fallimentare di atti, pagamenti e garanzie esecutivi dell'accordo omologato • prededucibilità di (i) finanzia-ponte e (ii) dei finanziamenti dei soci (fino all'80% del loro ammontare) • esenzione da bancarotta semplice e preferenziale dei pagamenti e delle operazioni esecutive dell'accordo 	<ul style="list-style-type: none"> • prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in esecuzione della procedura e della finanzia-ponte • esclusione da revocatoria fallimentare di atti, pagamenti e garanzie esecutivi del piano, di pagamenti per ottenere servizi strumentali e dei finanziamenti dei soci • esenzione da bancarotta semplice e preferenziale dei pagamenti e delle operazioni esecutive del concordato

Gli strumenti di risanamento della crisi a confronto (segue)

	Piano attestato di risanamento	Accordo di ristrutturazione dei debiti	Concordato preventivo
Ruolo e trattamento dei creditori	<ul style="list-style-type: none"> • uno o più creditori si accordano con l'impresa • si possono concordare particolari regole di trattamento con i singoli creditori, ma non è necessario rispettare il principio della <i>par condicio creditorum</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • almeno il 60% dei creditori deve aderire all'accordo • non è necessario rispettare la <i>par condicio creditorum</i> • l'accordo ha effetto solo per i creditori aderenti, gli altri devono essere pagati nel rispetto delle scadenze indicate dalla legge • blocco delle azioni cautelari o esecutive: (i) su richiesta del debitore, anche durante le trattative e prima di formalizzare l'accordo; (ii) automatico per 60 giorni dalla pubblicazione dell'accordo 	<ul style="list-style-type: none"> • occorre rispettare le regole della <i>par condicio creditorum</i> • scadenza dei crediti pecuniari e blocco delle azioni esecutive e cautelari dalla presentazione della domanda • a seguito dell'omologazione, il concordato vincola tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del ricorso (ivi inclusi i creditori dissenzienti)
Ruolo dell'autorità giudiziaria	non è previsto	il tribunale omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti, ma non interviene nella fase esecutiva del medesimo	<ul style="list-style-type: none"> • il tribunale omologa il concordato • il tribunale, il giudice delegato ed il commissario giudiziale sono organi della procedura di concordato
Ruolo di un professionista esterno	la società nomina un professionista esterno indipendente che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano	la società nomina un professionista che redige una relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei	la società nomina un professionista che redige una relazione che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano

I piani attestati di risanamento

Presupposti

Presupposto oggettivo

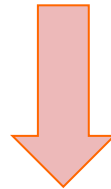
Difficoltà dell'imprenditore non
risolvibile con gli strumenti interni
di riorganizzazione societaria e
imprenditoriale

Presupposto soggettivo

Qualità di imprenditore commerciale
fallibile

Effetti

- Gli unici effetti che il piano attestato produce sono:
 - **l'esenzione civilista da azione revocatoria fallimentare**
 - **l'esenzione penalistica da bancarotta semplice e preferenziale**



La **dichiarazione di fallimento** costituisce il **presupposto per l'applicazione** della revocatoria fallimentare (e ,quindi, delle relative **esenzioni**) come pure un elemento costitutivo dei reati di bancarotta semplice e preferenziale (e, quindi, per l'applicazione delle relative esenzioni)

- Affinché tali esenzioni possano operare, occorre che il **piano attestato** sia **opponibile** al fallimento e, quindi, che sia il piano sia l'attestazione abbiano **data certa** anteriore alla dichiarazione di fallimento

I piani attestati di risanamento

Lo scopo-contenuto



- Nello scopo di **assicurare la continuazione dell'attività d'impresa** trovano, pertanto, giustificazione le esenzioni previste quali effetti del piano attestato
- Considerato che se gli effetti contrattuali del piano vincolano solo i creditori direttamente coinvolti, gli effetti dell'esenzione da revocatoria, in caso di insuccesso, sono destinati a riflettersi su tutti i creditori, il piano attestato **non può avere contenuto meramente liquidatorio**

Caratteristiche del piano

- **Attività preliminare** alla redazione del piano è quella di **analisi della natura della crisi** che investe l'impresa e delle cause che l'hanno determinata.
- Considerato che **il legislatore tace sul contenuto del piano**, si ritiene che:
 - il piano può essere **predisposto** unilateralmente dal debitore, può coinvolgere alcuni o tutti i creditori, ovvero anche solo terzi investitori (nella prassi, il piano viene concordato almeno con le banche creditrici al fine di conferire al piano una maggiore credibilità);
 - il **contenuto del piano** può essere il più **vario** (può prevedere, ad esempio, dilazioni di pagamento, finanziamenti, dismissione di cespiti, operazioni straordinarie di riassetto societario, industriale e occupazionale);
 - la **durata** del piano generalmente si sviluppa nell'arco di **3-5 anni**, nel quale devono essere compiuti gli atti necessari a riacquistare il riequilibrio tra i flussi di cassa in entrata e in uscita.
- Il piano **può essere pubblicato nel Registro delle Imprese** su richiesta del debitore.

I piani attestati di risanamento

Il professionista attestatore

- La veridicità dei dati e la fattibilità del piano devono essere attestate da un **professionista indipendente** designato dal debitore, il quale deve essere **iscritto nel Registro dei Revisori contabili ed in possesso dei seguenti requisiti**:
 - svolgere la professione di **avvocato, dottore commercialista, ragioniere e ragioniere commercialista** ovvero essere uno studio professionale associato o una società tra professionisti, i cui soci svolgono tali professioni;
 - deve essere **indipendente** rispetto all'impresa in crisi che chiede l'attestazione dell'accordo e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l'indipendenza di giudizio;
 - non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi 5 anni attività di **lavoro subordinato o autonomo** in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o controllo;
 - non deve trovarsi in una situazione che comporta l'**ineleggibilità** o la **decadenza dalla carica di sindaco**.
- Ai sensi dell'art. 236-bis, L.F., "***Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 Euro***"

L'attestazione

- Il piano predisposto dall'imprenditore deve essere corredato di un'attestazione, che ha la struttura di una relazione di verifica, nella quale **il professionista accerta e dichiara** la sussistenza di **tre requisiti**:
 1. la **veridicità dei dati aziendali** sui quali si basa il piano;
 2. l'**astratta idoneità del piano** a raggiungere l'obiettivo del superamento della crisi;
 3. la **concreta fattibilità del piano**, secondo le circostanze in cui si trova l'impresa.
- Se, in sede di esecuzione del piano, vi sono rilevanti scostamenti rispetto a quanto in esso previsto, si deve ritenere necessaria una **nuova attestazione** al fine di garantire l'esenzione da revocatoria anche dei successivi atti di esecuzione.
- L'esecuzione del piano deve essere interrotta nel momento in cui risulta chiaro che il **piano è divenuto concretamente irrealizzabile**, venendo meno l'esenzione da revocatoria (e penalistica) per gli atti successivamente compiuti.

Gli atti oggetto dell'esenzione da revocatoria

- L'esenzione da revocatoria riguarda:
 - **tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie sui beni del fallito posti in essere in esecuzione del piano** - vale a dire che risultano funzionali alla sua attuazione;
 - **atti di finanziamento dell'impresa erogati in esecuzione del piano** (*c.d.* "finanziamenti ponte"), se il relativo rimborso è previsto nel piano in funzione della sua attuazione.
- Anche gli **atti che precedono la formalizzazione del piano** possono rientrare nell'esenzione a condizione che si possa provare che il loro compimento era necessario e indifferibile e purché il piano li indichi espressamente.

Vantaggi e svantaggi



Vantaggi

- **Riservatezza** del piano (l'iscrizione del piano nel Registro delle Imprese è una facoltà del debitore);
- non è previsto **alcun controllo giudiziale** in un momento precedente al fallimento dell'impresa;
- **esenzione da revocatoria fallimentare** delle operazioni poste in essere in esecuzione del piano;
- **esclusione dalla responsabilità penale per bancarotta semplice e preferenziale** dei pagamenti e delle operazioni compiute in esecuzione del piano.



Svantaggi

- **Mancanza di misure di protezione del patrimonio** del debitore dalle azioni esecutive e cautelari dei creditori;
- non è prevista la possibilità di ottenere **nuova finanza** con il requisito della **prededucibilità**;
- non opera la **sospensione della disciplina** in tema di consistenza del **capitale sociale** di cui agli artt. 2446, 2447 c.c.